

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERGANI, LOMBARDI, GOMBI, DE LEONARDIS, GAIANI
e MARCHISIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1959

Elevazione del limite di età per la corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori dell'agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare risponde ad una legittima esigenza, largamente sentita e discussa dalla grande massa dei prestatori di opera del settore dell'agricoltura.

Il « Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari » approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1955, n. 797, rappresenta senza dubbio un notevole progresso nella regolamentazione della materia verso un sempre maggiore adeguamento della stessa alle crescenti esigenze del lavoratore.

Talune sperequazioni a danno di grosse categorie che il legislatore stesso aveva notato al momento della discussione per la elaborazione del testo unico in oggetto, non sono più ammissibili e giustizia esige la loro cancellazione. L'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari riassume e disciplina più organicamente la materia già regolata in precedenza, dall'articolo 29 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048; dagli articoli 10 e 11 del disegno di legge del Capo provvisorio dello

Stato 16 settembre 1946, n. 479; dall'articolo 6 della legge 15 febbraio 1952, n. 80, e dall'articolo 15 della legge 19 gennaio 1955, n. 25. Il primo comma dell'articolo 4 del testo unico in vigore è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alle precedenti leggi, mentre il secondo comma dello stesso articolo estende una innovazione introdotta per la prima volta con l'articolo 6 della legge 15 febbraio 1952, n. 80, in merito al limite di età per la corresponsione degli assegni familiari in alcuni settori produttivi. La innovazione portata dalla legge n. 80 del 1952 consiste nella elevazione del limite di età dai 14 ai 18 anni per la corresponsione degli assegni medesimi nei settori dell'industria, dell'artigianato, della lavorazione della foglia del tabacco, del commercio e delle professioni ed arti, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati. Nell'elevare da 14 a 18 anni il limite di età per la corresponsione degli assegni familiari il legislatore ha inteso fissare delle norme positive tese ad incoraggiare lo studio e la qualificazione, professionale dei giovani destina-

ti ai settori produttivi indicati dal secondo comma dell'articolo 4 del testo unico sugli assegni familiari.

Da questo giusto beneficio sono rimasti esclusi i figli dei lavoratori agricoli come se l'agricoltura non avesse bisogno di una maggiore qualificazione della giovane mano di opera ad essa destinata.

Si è venuta così a creare una ingiusta sperequazione a danno di una nobile e numerosa categoria di lavoratori che la legge fondamentale della Repubblica, la Costituzione, non ammette.

Da una parte la progressiva meccanizzazione del lavoro agricolo richiede mano di opera sempre più qualificata, dall'altra la mancanza di lavoro per tutti nei paesi agricoli spinge numerosi figli di lavoratori della terra a frequentare, dopo la scuola obbligatoria, i corsi di qualificazione professionale, di apprendistato o di avviamento al lavoro. Questo sforzo di qualificazione dei figli di lavoratori agricoli deve essere incoraggiato sia per quelli destinati a restare al lavoro agricolo che per quelli che aspirano, o che sono costretti, a cercare lavoro in altri settori produttivi.

L'attuale regolamentazione dell'articolo 4 non aiuta il figlio del lavoratore agricolo ad acquisire una qualifica professionale e quando frequenta una scuola professionale o

svolge un periodo di apprendistato in un luogo di lavoro viene a trovarsi in condizioni di inferiorità.

Vi sono oggi scuole professionali con allievi, e luoghi di lavoro con apprendisti, i cui genitori, o chi per essi, percepiscono gli assegni familiari fino al limite di età di 14 anni se sono lavoratori dell'agricoltura e fino a 18 anni se di altri settori produttivi, come indicato dal secondo comma dell'articolo 4 del testo unico sugli assegni familiari.

Ragioni sociali, tecnico-produttive e di principio costituzionale, esigono che anche per i figli di prestatori d'opera in agricoltura, sia elevato il limite di età per la corresponsione degli assegni familiari, da 14 a 18 anni, e che anche per loro possono valere i dettami del terzo comma dell'articolo 4 in questione, che eleva al 21° anno la corresponsione degli assegni qualora il figlio a carico frequenti una scuola professionale o media od universitaria e non presti lavoro retribuito e del quinto ed ultimo comma del medesimo articolo, il quale stabilisce che « il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori ».

Vogliamo sperare, onorevoli colleghi, che il Senato, in considerazione di quanto esposto, voglia approvare il nostro disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il secondo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è modificato come segue:

« Il limite di età di 14 anni di cui al precedente comma è elevato a 18 anni per i settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, della lavorazione delle foglie del tabacco, del commercio e delle professioni ed arti, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, qualora i figli, salvo quanto è previsto dall'articolo 10, siano conviventi con i genitori e a loro carico e non svolgano attività comunque retribuita ».

Art. 2.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato, con proprio decreto, all'adeguamento dei contributi assicurativi per far fronte ai maggiori oneri che derivano dalla applicazione della presente legge.